
Procedimento per la verifica della situazione di inconferibilità dell'incarico di Presidente della società Lario Reti Holding S.p.A. al Dott. Lelio Cavallier. Provvedimento conclusivo di archiviazione

Il sottoscritto Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) di Lario Reti Holding S.p.A. (LRH SpA), nell'ambito delle sue prerogative e in forza dei poteri attribuiti dalla legge, ha completato il procedimento per verificare la situazione di inconferibilità dell'incarico di Presidente della società LRH SpA al Dott. Lelio Cavallier.

Sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nell'ambito del procedimento in contraddittorio con i soggetti interessati, il RPC ha adottato il presente provvedimento.

Premesse

- Con Delibera n. 1291 del 30 novembre 2016, trasmessa al RPC di LRH Spa il 21 dicembre 2016 e recante *“Provvedimenti conseguenti all'accertata inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 con riguardo alla carica di amministratore unico della Lario reti Holding S.p.A. a colui che ha rivestito l'incarico di amministratore unico della Idrolario S.r.l. Fascicolo UVMAC/1313/2016”*, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC o Autorità) ha rilevato che *“sussiste una situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), dell'incarico di presidente della Lario Reti Holding Spa, del dott. Lelio Cavallier in quanto proveniente dalla carica amministratore unico di Idrolario s.r.l. un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte dei comuni della provincia di Lecco e Como”*.
- L'istruttoria svolta dall'ANAC - senza il coinvolgimento del RPC - avrebbe *“permesso di accertare che il dott. Lelio Cavallier, prima di essere nominato, nel maggio 2016, presidente della Lario Reti Holding SpA, ha rivestito l'incarico di amministratore unico del Idrolario s.r.l. dal 08/11/2013 fino alle sue dimissioni il 30/05/2015, quindi entro l'arco dei due anni previsti dalla norma, come periodo di cd. raffreddamento, suscettibile di determinare l'inconferibilità di cui al suddetto articolo”*.
- Sulla base di tale accertamento, con la delibera suddetta, l'ANAC ha disposto che:
 - *“il RPC della Lario Reti Holding S.p.A., preso atto della rilevata causa di inconferibilità, da cui deriva la nullità dell'incarico, avvia il procedimento ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013 per l'irrogazione della sanzione inibitoria;*
 - *il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;*
 - *all'esito del procedimento così instaurato il RPC, ove ne sussistano i presupposti, irroga la sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 (...)*”.
- Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, la responsabilità di accertare l'esistenza di eventuali situazioni di inconferibilità degli incarichi e di adottare i conseguenti provvedimenti spetta in via esclusiva al responsabile anticorruzione, il quale *“cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità ...”*.
- Il RPC di LRH SpA ha quindi avviato un procedimento amministrativo per accertare l'effettiva esistenza della situazione di inconferibilità dell'incarico di Presidente di LRH SpA al Dott. Lelio Cavallier.



-
- Con la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 7941 del 29 dicembre 2016, il RPC: (i) ha assegnato al Dott. Lelio Cavallier il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo lettera raccomandata, per il deposito di eventuali memorie difensive; (i) ha disposto che entro lo stesso termine potessero essere formulate osservazioni anche da parte degli Azionisti di LRH Spa che hanno conferito l'incarico di Presidente al Dott. Lelio Cavallier.
 - Con nota Prot. n. 7977 del 29/12/2016, il RPC ha chiesto all'ANAC l'esibizione dei seguenti documenti amministrativi: - segnalazione del Consigliere Comunale di Annone di Brianza (LC), acquisito al n. 14588 del protocollo generale del 28.01.2016; - relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC), adottata nell'istruttoria di cui al fascicolo UVMAC/1313/2016; - ogni atto o documento del fascicolo UVMAC/1313/2016, formato o detenuto sotto qualsiasi forma dall'Amministrazione.

Con nota Prot. n. 10929 del 24/01/2017, l'ANAC ha informato il RPC di aver trasmesso l'istanza di accesso al soggetto controinteressato (il Comune di Annone di Brianza), per consentire l'eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi adottato dall'Autorità.

- Entro il termine assegnato dal RPC con la comunicazione di avvio del procedimento, sono stati acquisiti i seguenti atti e documenti:
 - *memoria difensiva con produzione documentale*, pervenuta a mezzo PEC in data 27/01/2017, predisposta dal Prov. Avv. Giuseppe Caia e dall'Avv. Stefano Colombari su incarico del Dott. Lelio Cavallier;
 - *nota prot. n. 1 del 26/01/2017*, trasmessa dall'Ufficio d'ambito di Lecco – Azienda Speciale unitamente al documento di approfondimento giuridico (*memorandum*) predisposto dall'Avv. Luca Guffanti in data 18/01/2017;
 - *nota prot. n. 2 del 26/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Missaglia;
 - *nota prot. n. 3 del 26/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Sirtori;
 - *nota prot. n. 4 del 26/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Malgrate;
 - *nota prot. n. 5 del 26/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Valmadrera;
 - *nota prot. n. 6 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Barzago;
 - *nota prot. n. 7 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Verderio;
 - *nota prot. n. 8 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Galbiate;
 - *nota prot. n. 9 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Garlate;
 - *nota prot. n. 10 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Airuno;
 - *nota prot. n. 11 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Cremella;
 - *nota prot. n. 12 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco di Abbadia Lariana;
 - *nota prot. n. 13 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Pasturo;
 - *nota prot. n. 14 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Vercurago;
 - *nota prot. n. 16 del 27/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Mandello del Lario;
 - *nota prot. n. 17 del 30/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Lecco;
 - *nota prot. n. 18 del 30/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Civate;
 - *nota prot. n. 19 del 30/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Costa Masnaga;
 - *nota prot. n. 20 del 30/01/2017*, trasmessa dal Sindaco del Comune di Calco;



-
- nota prot. n. 21 del 30/01/2017, trasmessa dal Sindaco del Comune di Lomagna;
 - nota prot. n. 22 del 30/01/2017, trasmessa dal Sindaco del Comune di Barzanò.
- A seguito della richiesta di accesso agli atti del procedimento, con nota Prot. n. 19616 del 06/02/2017, l'ANAC ha trasmesso al RPC copia della segnalazione del Consigliere del Comune di Annone di Brianza di cui al prot. n. 14588 del 28/01/2016. Invece, l'Autorità ha respinto la richiesta di esibizione della relazione predisposta dall'Area Vigilanza e della restante documentazione contenuta nel fascicolo UVMAC/1313/2016, per motivi di riservatezza.

Argomentazioni difensive del Dott. Lelio Cavallier

1. Con la memoria difensiva del 27/01/2017, il Prof. Avv. Giuseppe Caia e l'Avv. Stefano Colombari, su incarico del Dott. Cavallier, hanno evidenziato *«come non sussista nei suoi confronti la causa di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, cui si riferisce la delibera dell'ANAC n. 1291 del 30 novembre 2016»*.

I suddetti legali hanno rilevato che l'ANAC ha ravvisato l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente di LRH SpA in capo al Dott. Cavallier, in quanto egli aveva rivestito – fino alla data del 30 maggio 2015 – il ruolo di amministratore unico di Idrolario S.r.l. (*Idrolario Srl*).

La difesa del Dott. Cavallier rileva che *«l'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 è fondato su due presupposti che devono sussistere entrambi (e cioè concorrere) perché si verifichi l'ipotesi di inconferibilità ivi descritta»*, cioè:

- tutti gli enti interessati dai conferimenti degli incarichi devono essere “enti privati in controllo pubblico”, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013;
- il conferimento di un nuovo incarico nell'organo amministrativo di un ente di diritto privato in controllo pubblico è possibile solo quando è decorso un certo lasso di tempo (c.d. periodo di raffreddamento) dalla cessazione dell'incarico precedente.

Nel caso di specie, l'ANAC avrebbe erroneamente ritenuto sussistere entrambi i presupposti.

2. Con riferimento al primo presupposto, soltanto LRH Spa, al momento dell'assunzione dell'incarico di Presidente da parte del Dott. Cavallier (3 maggio 2016), poteva essere qualificata come “ente privato in controllo pubblico”, perché la Società era sottoposta al controllo pubblico dei Comuni azionisti (che esercitano il c.d. controllo analogo) e svolgeva, a partire dal 1° gennaio 2016, il servizio idrico integrato, cioè un servizio pubblico di rilevanza economica.

Altrettanto non potrebbe dirsi per Idrolario Srl, la quale, a partire dal 1° gennaio 2014, ha cessato la gestione del servizio idrico integrato ed è rimasta unicamente una società patrimoniale (proprietaria di impianti), senza svolgere servizi pubblici o produrre beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni, né funzioni amministrative.

Pertanto, non sarebbe condivisibile la ricostruzione dell'ANAC secondo la quale è affetto da inconferibilità l'incarico attribuito al Dott. Cavallier di Presidente con deleghe di LRH SpA, in ragione del ruolo di amministratore unico previamente ricoperto in Idrolario Srl, perché *«Il Dott. Cavallier ha ricoperto dal 1° gennaio 2014 al 30 maggio 2015 il ruolo di amministratore con deleghe in una società, Idrolario S.r.l., rispetto alla quale difetta il requisito funzionale (...) e che, quindi, a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2014, non era qualificabile come ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013»*.



Di conseguenza, secondo la prospettazione del soggetto interessato, *«anche a voler ritenere che il c.d. periodo di raffreddamento (...) sia pari a due anni (come sostiene l'ANAC nella delibera n. 1291 del 30 novembre 2016), il ruolo di amministratore con deleghe già ricoperto dal Dott. Cavallier nella Idrolario s.r.l. non era rilevante ai fini dell'osservanza dell'art. 7, comma 2, lett. d) allorché il medesimo Dott. Cavallier è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione di Lario Reti Holding, perché dal 1° gennaio 2014 Idrolario non è più qualificabile come ente di diritto privato in controllo pubblico»* (cfr. memoria difensiva del Dott. Cavallier, paragrafo 8, pag. 11).

3. Inoltre, il Dott. Cavallier non condivide la delibera n. 1291/2016 nella parte in cui l'Autorità ha quantificato il "periodo di raffreddamento" nella misura di 2 anni.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, il periodo di raffreddamento di 2 anni *«riguarda unicamente la nomina, nelle cariche di cui alla lett. d), di coloro che siano stati componenti della giunta e del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico»*, e non sarebbe applicabile alla diversa ipotesi di cessazione della carica di consigliere con deleghe in un ente di diritto privato in controllo pubblico e l'assunzione di analoga carica in altro ente dello stesso tipo, rispetto alla quale il periodo di raffreddamento è pari a 1 anno.

4. In ogni caso, secondo il Dott. Cavallier, anche a voler seguire la tesi dell'Autorità (che si esprime per un periodo di raffreddamento di due anni), non sarebbe comunque corretta la conclusione circa l'inconferibilità dell'incarico di Presidente di LRH SpA, perché *«il dies a quo per il computo del periodo di raffreddamento deve essere individuato non nella cessazione formale dell'incarico di amministratore unico presso Idrolario S.r.l. (30 maggio 2015) bensì nel momento in cui, venendo meno la titolarità dell'affidamento del servizio idrico integrato in capo a detta società (31 dicembre 2013), la stessa ha cessato di esercitare l'attività idonea a qualificarla come "ente privato in controllo pubblico" e dunque nel momento in cui è venuto meno uno dei presupposti ineliminabili ai fini dell'applicazione del regime di inconferibilità (...). Ne consegue che quando l'8 maggio 2016 il Dott. Cavallier è stato nominato Presidente Lario Reti Holding erano trascorsi oltre due anni dalla data in cui (31 dicembre 2013) era cessato il suo ruolo di amministratore con deleghe di altro ente di diritto privato in controllo pubblico (Idrolario)»* (cfr. memoria difensiva Dott. Cavallier, par. 9, pag. 13).

5. La difesa del Dott. Cavallier rileva altresì che – sebbene tale aspetto non sia stato affrontato dall'ANAC – neppure la nomina del Dott. Cavallier quale amministratore unico di LRH SpA avvenuta il 14 maggio 2015 ricadeva nell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, perché a tale data: (i) Idrolario aveva già cessato di erogare il servizio idrico integrato e quindi era cessata la sua qualificazione di ente di diritto privato in controllo pubblico; (ii) LRH SpA si limitava ad effettuare servizi per le proprie società controllate, per cui la società capogruppo non esercitava funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (infatti, LRH SpA ha iniziato la gestione del servizio idrico integrato soltanto a partire dal 1° gennaio 2016).

6. Sotto il profilo procedimentale, il Dott. Cavallier contesta che la Delibera n. 1291/2016 sarebbe stata assunta senza rispettare il principio del contraddittorio e le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 e dalle linee guida adottate dalla stessa ANAC con la delibera n. 833 del 3 agosto 2016.

Argomentazioni difensive svolte dagli altri partecipanti al procedimento

7. Nel merito della questione, anche l'Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale ha esposto che non ci sono i presupposti per contestare la inconferibilità dell'incarico di Presidente di LRH SpA al Dott. Cavallier (nota prot. n. 1 del 26/01/2017).



In particolare, l'Ufficio d'ambito di Lecco evidenzia che la "società di provenienza" (Idrolario Srl) non rientra nella definizione di ente privato in controllo pubblico, «*in considerazione della scadenza, intervenuta al 31 dicembre 2013, della gestione del servizio idrico integrato (che dal 1 gennaio 2014, con l'allegata deliberazione del Consiglio provinciale di Lecco n. 89 del 19 dicembre 2013, è stata invece affidata alla società Idroservice per il periodo di un anno; la gestione del servizio idrico integrato da parte di Idroservice è stata poi prorogata a tutto il 2015 con successiva deliberazione, anch'essa allegata, del Consiglio Provinciale n. 74 del 22 dicembre 2014)*».

8. L'orientamento dell'Ufficio d'Ambito di Lecco trova sostegno nel documento di approfondimento giuridico (*memorandum*) predisposto dall'Avv. Luca Guffanti in data 18/01/2017, che è stato depositato nel presente procedimento.
9. Anche i Sindaci di numerosi Comuni azionisti di LRH SpA (elencati nelle premesse del presente provvedimento), hanno comunicato al RPC di condividere il contenuto della nota dell'Ufficio d'Ambito di Lecco e il memorandum dell'Avv. Luca Guffanti, il quale ha svolto considerazioni e argomentazioni giuridiche sostanzialmente analoghe a quelle del Prof. Avv. Giuseppe Caia e dell'Avv. Stefano Colombari.

Valutazione della fattispecie

10. Nella delibera n. 1291/2016, l'ANAC ha ravvisato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, l'inconferibilità dell'incarico di Presidente con deleghe del consiglio di amministrazione di LRH SpA in capo al Dott. Lelio Cavallier (affidato dall'assemblea dei soci in data 3 maggio 2016), perché egli aveva ricoperto, fino al 30 maggio 2015, il ruolo di amministratore unico di Idrolario Srl, tenuto conto che:

- (i) sia la società di partenza (Idrolario Srl), sia la società di destinazione (LRH SpA) sarebbero enti di diritto privato in controllo pubblico in base all'art. 1, comma 2, lett. c), d.l. 39/2013;
- (ii) il periodo di raffreddamento durante il quale un amministratore con deleghe non può ricoprire un incarico simile in un'altra società controllata da enti pubblici nella stessa regione è pari a 2 anni (art. 7, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 39/2013).

Nonostante l'orientamento dell'ANAC, gli atti e i documenti acquisiti nel presente procedimento dimostrano che non sussiste la pretesa inconferibilità dell'incarico di Presidente di LRH SpA affidato al Dott. Lelio Cavallier.

11. L'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che: *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonche' a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (...) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione"*.

Gli enti interessati dai conferimenti di incarichi devono essere «enti di diritto privato in controllo pubblico», che l'art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 così definisce: *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni"*



pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

12. Sulla base della norma sopra richiamata, quindi, sono enti di diritto privato in controllo pubblico le società o gli altri enti che presentano congiuntamente due caratteristiche: (i) esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche oppure di gestione di servizi pubblici; (ii) sono sottoposti a controllo degli enti pubblici in base all'art. 2359 c.c..

Tale soluzione è confermata dai seguenti elementi:

- a) il testo letterale dell'art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, considerato che il requisito della tipologia di attività svolta è riferito sia alle società, che agli altri enti di diritto privato (“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche ...”);
- b) quanto affermato nel testo della *“Relazione finale sulla revisione della disciplina vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*, predisposta da apposita Commissione di studio ANAC nel luglio 2015 (allegata alla memoria difensiva del Dott. Cavallier sub **doc. 8**) e nei provvedimenti emanati dall'ANAC nell'ambito della sua attività (tra cui la delibera n. 45 del 13 gennaio 2016, allegata alla memoria difensiva del Dott. Cavallier sub **doc. 13**);
- c) anche la Delibera n. 1291/2016 (pag. 2, primo capoverso), contiene una indubbia affermazione a favore di questa interpretazione: *“Entrambe le società (LRH e Idrolario) rientrano nella nozione di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) poiché si tratta di società che esercitano funzioni amministrative e attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”*.

La stessa Autorità, quindi, ha riconosciuto che, ai fini della qualificazione di un ente privato in controllo pubblico, è necessario che ricorrano sia la situazione di controllo pubblico (*profilo strutturale*), sia l'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (*profilo funzionale*).

13. Nel caso di specie, però, l'ANAC non ha fatto corretta applicazione dei principi e delle norme sopra richiamate.

Al momento dell'affidamento dell'incarico di Presidente al Dott. Lelio Cavallier nel mese di maggio 2016, soltanto LRH SpA (ente di destinazione) poteva essere qualificata come ente di diritto privato in controllo pubblico, trattandosi di una società sottoposta al controllo pubblico dei Comuni della Provincia di Lecco e di Como, la quale svolge il servizio idrico integrato (a partire dal 1° gennaio 2016).

Invece, Idrolario Srl (ente di provenienza), seppure a controllo interamente pubblico, non può essere ricompresa nella definizione di “ente privato in controllo pubblico”, perché:

- Idrolario ha gestito il servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2013. Infatti, con deliberazione del Consiglio provinciale di Lecco n. 89 del 19 dicembre 2013 (che ha approvato la deliberazione n. 24 del 19 dicembre 2013 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Ufficio d'ambito di Lecco), la gestione del servizio idrico è stata affidata alla società Idroservice con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (cfr. **doc. 5** allegato alla memoria difensiva del Dott. Cavallier e gli allegati alla nota prot. n. 1 del 26/01/2017 dell'Ufficio d'ambito di Lecco);



- a partire dal 1° gennaio 2014, Idrolario Srl non ha più gestito il servizio idrico integrato (che dopo la gestione da parte di Idroservice, a partire dal 1° gennaio 2016, è stato affidato a LRH SpA, cfr. **docc. 6 e 7** allegati alla memoria difensiva del Dott. Cavallier), né ha gestito altri servizi pubblici o esercitato funzioni amministrative e attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, come risulta dai bilanci di esercizio della società relativi agli anni 2014 e 2015 (**docc. 8 e 9** allegati alla memoria difensiva del Dott. Cavallier) e come dichiarato dall'attuale amministratore unico di Idrolario Srl (**doc. 15** allegato alla memoria difensiva del Dott. Lelio Cavallier).

14. Al riguardo, peraltro, come rilevato dai Prof. Avv. Caia e Colombari, «è significativo che nella delibera n. 1291 del 30 novembre 2016 – quando esamina i presupposti di applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 – l'ANAC indica puntualmente l'attività di rilevanza pubblicistica svolta dalla Lario Reti Holding S.p.A., mentre l'Autorità sorvola del tutto relativamente all'attività della Idrolario S.r.l., la quale viene soltanto definita dal punto di vista della partecipazione pubblica al capitale sociale ma non sul piano della tipologia dell'attività svolta» (cfr. la memoria difensiva del Dott. Cavallier, paragrafo 7, pag. 10).

Di conseguenza, se l'ANAC avesse svolto una adeguata istruttoria – in contraddittorio con il RPC e con il soggetto interessato - sulle attività effettivamente svolte da Idrolario Srl durante il periodo di raffreddamento (che decorre dal 31 dicembre 2013, data in cui la Società ha cessato di gestire il servizio idrico integrato), l'Autorità stessa avrebbe dovuto concludere il suo procedimento senza rilevare la pretesa situazione di inconfiribilità dell'incarico di Presidente di LRH SpA conferito al Dott. Cavallier nel maggio 2016 (dopo circa 2 anni e mezzo).

15. In ogni caso, la difesa del Dott. Cavallier è condivisibile anche nella parte in cui ha contestato la delibera n. 1291/2016 per aver determinato il periodo di raffreddamento nella misura di 2 anni (anziché 1 anno).

Infatti, l'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013 stabilisce che gli incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico non possono essere conferiti "(...) a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione (...)".

E' indubbio, quindi, che anche sotto questo profilo, la valutazione dell'ANAC è manifestamente errata e non può essere condivisa.

Accertamento della inesistenza della situazione di inconfiribilità dell'incarico di Presidente di LRH SpA

16. Sulla base dell'istruttoria svolta nel presente procedimento, non esiste la pretesa situazione di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente di LRH SpA al Dott. Lelio Cavallier, nonostante l'orientamento formulato dall'ANAC con la delibera n. 1291 del 30 novembre 2016.

17. Al riguardo, non è condivisibile neppure quanto affermato dall'ANAC nella nota Prot. n. 10929 del 24/01/2014, secondo la quale «laddove l'ANAC accerti, d'ufficio o su segnalazione, specifiche fattispecie di incarichi già conferiti, tale accertamento è destinato a fare stato, salva sempre la possibilità di ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento dell'Autorità».



18. Infatti, il responsabile della prevenzione della corruzione è il soggetto al quale la legge (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 39/2013) e la giurisprudenza (TAR Roma, sez. III, n. 6593/2016 e sez. I, n. 11270/2016) attribuiscono in via esclusiva il potere di verificare ed accertare l'esistenza della situazione di inconferibilità, dichiarare l'eventuale nullità dell'incarico, nonché esercitare il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina.

* * *


Tutto ciò premesso e considerato, esaminati gli atti e i documenti acquisiti nel procedimento, ritenuto di non condividere l'orientamento formulato dall'ANAC nella delibera n. 1291 del 30/11/2016, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Lario Reti Holding S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013,

ACCERTA CHE

- a) non sussiste una situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di Presidente del consiglio di amministrazione di Lario Reti Holding S.p.A. conferito al Dott. Lelio Cavallier in data 3 maggio 2016;
- b) di conseguenza, l'atto di conferimento dell'incarico di Presidente di Lario Reti Holding S.p.A. al Dott. Lelio Cavallier è valido ed efficace;
- c) considerata la validità dell'incarico suddetto, non esistono i presupposti per avviare il procedimento per irrogare nei confronti dei componenti degli organi conferenti la sanzione inibitoria prevista dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, e per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del medesimo provvedimento.

Infine, il RPC dispone che il presente provvedimento sia comunicato a mezzo raccomandata AR, anticipata via e-mail, al Dott. Lelio Cavallier, nonché trasmesso agli Azionisti soci di Lario Reti Holding S.p.A. che avevano conferito l'incarico.

Il Responsabile Anticorruzione di LRH SpA



(Dott. Vincenzo Lombardo)



